REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 9 febbraio 2022)

Parte integrante del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità

PREMESSA

L'IISS "Mondelli" si propone, in un clima di convivenza democratica, di far acquisire agli studenti attitudini di rispetto, preparandoli ad affrontare la vita adulta; inoltre favorisce un clima di benessere adeguato all'insegnamento e all'apprendimento.

Il miglioramento della convivenza si inserisce nella politica generale della scuola, descritta nel PTOF e comprende attività in diversi ambiti che vanno dai più globali, quali l'organizzazione dei vari livelli di studio, ai più particolari, quali l'appoggio agli studenti, attraverso il percorso dell'educazione alla legalità, gli incontri con gli operatori delle forze dell'ordine, dedicati all'informazione su aspetti specifici quali ad esempio il bullismo ed il cyberbullismo.

L'Istituto ha elaborato un Piano di Prevenzione e contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, come previsto nelle Linee di Orientamento del MIUR (Aprile 2015) e nel Piano Nazionale per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo a scuola 2016/2017 (MIUR ottobre 2016).

Il Piano prevede indicazioni operative sulle azioni da svolgere per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato e la loro pianificazione temporale. E' stato predisposto in considerazione di tre punti di analisi:

1. Per alcuni ragazzi entrare in classe la mattina è un incubo: insulti, scherzi pesanti, a volte violenza sono un'esperienza quotidiana. Molti subiscono in silenzio, si vergognano, nascondono la loro sofferenza ai docenti e agli stessi genitori.
2. Molto spesso il bullo neanche si rende conto della sofferenza che provoca e scoprirlo gli apre gli occhi e lo convince a smettere.
3. Affrontare il problema è possibile, spesso basta trovare il coraggio di guardare in faccia i propri compagni, raccontare loro il proprio disagio, cercare assieme una soluzione.

Il BULLISMO è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo o un gruppo di bulli su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni. Le dimensioni del bullismo si presentano in modi diversi:

- PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- RIGIDITA': i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
- GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang".
- PAURA: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- fisica: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)

- relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima)

IL CYBER-BULLISMO riguarda una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Negli ultimi anni, il discorso sul cyber-bullismo è diventato più importante.

Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo sono carenti di pensiero riflessivo e critico sull' uso delle tecnologie digitali e sulla consapevolezza dei rischi del mondo digitale. Questo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia e si consolida. La mediazione attiva degli adulti infatti, permette l'integrazione di valori e il pensiero critico aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

Il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. I giovani si possono proteggere dal cyber-bullismo innanzitutto trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità.

Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie ritenute affidabili e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

I genitori e le scuole possono sostenere i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cyber-mobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. Ricercando il proprio nome su Internet (detto «*egosurfing*») si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati, troppo spesso ignorati o minimizzati, a volte, anche dagli stessi docenti.

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il **bullismo,** un fenomeno ormai noto, viene definito come *il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti, diretti o indiretti, volti a prevaricare un'altra persona con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica*.

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni continuative e persistenti;
- azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o diversi tipi di reato.

Esistono diverse definizioni di **cyber-bullismo**, ma in generale si ritiene che sia una delle forme che può assumere il bullismo e che la sua evoluzione sia legata all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione.

Secondo la definizione di uno dei più importanti studiosi di bullismo, Peter Smith, per cyber-bullismo si intende "*una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi*". Il cyberbullismo o bullismo elettronico comprende quindi tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggini con i cellulari, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete, finalizzati a insultare o minacciare qualcuno. Costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente attraverso l'utilizzo della rete.

Se da un lato la rete rappresenta per i ragazzi un mezzo per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare e giocare, dall'altro li espone a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Una definizione di cyberbullismo viene data dall'art. 1 della Legge 29 maggio 2017 n.71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017.

Con l'espressione cyberbullismo si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Provocazione (Flaming): un *flame* è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il *flaming* avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Molestia (Harassment): caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le *molestie*, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Persecuzione (Cyberstalking): questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione (Denigration): distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".

Furto d'identità (Impersonation): caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il cyberbullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Carpire e Diffondere (Trickery e ***Outing)***: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Esclusione (Exclusion): consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Esposizione (Exposure): la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona.

Sexting: consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, video clip intimi, ecc. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta.

Ricatto (Sextortion): pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione.

Pestaggio in rete **(*Cyberbashing o Happy slapping*):** si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente", consigliarne la visione ad altri…).

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione l'utilizzo dei mezzi informatici, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- nel bullismo le prepotenze avvengono in contesti reali (*in presenza*), mentre nel cyberbullismo le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo con conseguente aggravio della sofferenza della vittima;
- i bulli di solito sono conosciuti dalla "vittima", i cyberbulli possono anche essere sconosciuti;
- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (*N.B. ogni computer lascia le "impronte" che possono essere identificate dalla polizia postale*);
- il bullo vede le conseguenze del proprio comportamento (consapevolezza cognitiva ma non emotiva) e da esse trae soddisfazione, nel cyberbullismo lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia nei confronti della vittima, si tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola;
- nel bullismo vi è deresponsabilizzazione, minimizzazione, attribuzione di colpa alla vittima da parte di chi commette le prepotenze: "*Non è colpa mia, è uno scherzo*", nel cyberbullismo si possono rilevare anche processi di depersonalizzazione, dove le conseguenze delle proprie azioni vanno prescritte alle identità alterate utilizzate online;
- nel bullismo la presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione, il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico;
- nel bullismo i testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono persone presenti durante l'accaduto; nel cyberbullismo i testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso ovunque. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere visibili ed utilizzati da parte di milioni di persone;

- sono solo i bulli a mettere in atto i comportamenti aggressivi, in quanto la vittima raramente reagisce. I gregari possono essere semplici spettatori o incitare il bullo nella messa in atto dei comportamenti aggressivi; nel cyberbullismo anche la vittima, che è tale nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo. I gregari possono essere spettatori passivi, ma possono diventare attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *"Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*";
- Direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti e Patto di Corresponsabilità;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;
- Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole, MI, 2019;
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, MI, 2021.

Legge 29 maggio 2017 n.71
(Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo)
Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato

può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore utilizzando il modulo in allegato al presente Protocollo.

Ruolo delle Istituzioni scolastiche nel contrasto al cyberbullismo: come previsto dalla normativa anche presso l'IISS "Mondelli" è stato individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il MIUR ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Alle singole istituzioni scolastiche è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, attraverso la collaborazione con la Polizia Postale, le altre Forze dell'Ordine, nonché enti e associazioni del territorio sensibili alle tematiche. Il Dirigente che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Ammonimento da parte del Questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Piano d'azione e monitoraggio*:* presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Responsabilità giuridica

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- *Culpa* del "bullo" minore: va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
- *Culpa in vigilando ed educando* dei genitori: si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere economicamente il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
- *Culpa in vigilando e in organizzando* della scuola: l'art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021): consente a dirigenti, docenti ed operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, grazie a strumenti di comprovata evidenza scientifica. Di seguito i principali aggiornamenti, rispetto alla versione precedente delle Linee di Orientamento (2017):

- strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo:
- progetto Safer Internet centre-Generazioni Connesse;
- formazione e-learning docenti referenti Piattaforma ELISA (e-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo);
- indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci, suddivise a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate";
- modelli di prevenzione a molteplici livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di attuazione;
- invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure specialistiche di riferimento, laddove si è impossibilitati per ragioni oggettive, si invita a costituire reti di scopo;
- protocollo d'intervento per un primo esame dei casi d'emergenza;
- raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale scolastico;
- evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e cyberbullismo;
- appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio a Forze di Polizia/Autorità giudiziaria.

PARTE II

RUOLI COMPETENZE ED AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE

Il Dirigente Scolastico:

- ➢ adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyber-bullismo e la loro riduzione;
- ➢ individua attraverso il Collegio dei Docenti un docente in qualità di Referente e il Team per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo;
- ➢ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo;
- ➢ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutti gli stakeholders componenti della comunità scolastica;
- ➢ prevede all'interno del PTOF (Piano della formazione dei docenti) eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- ➢ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ➢ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- ➢ qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyber-bullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale dei minori coinvolti e attiva, ai sensi della L. 71/17, le azioni adeguate anche di carattere educativo

Il Team per la prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo,

composto da: Dirigente scolastico, Referente per il bullismo e il cyber bullismo, Animatore digitale, altri docenti nominati dal CdD

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- garantisce possibilità di segnalazioni anonime e riservate attraverso un modulo da compilare on line;
- supporta i Consigli di classe che richiedano interventi per la segnalazione e gestione di casi critici;

lo stesso team, nel ruolo di "**Team gestione casi di emergenza**" interviene, affrontando tempestivamente i casi di bullismo e di cyber-bullismo di cui si venga a conoscenza.

Il Consiglio d'Istituto:

- approva e adotta il Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyber-bullismo;
- qualora a scuola si verifichino azioni di bullismo e/o casi di cyber-bullismo che configurino reati, si pronuncia- previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica.

Il Consiglio di classe:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali rispetto, uguaglianza e dignità. Nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- richiede supporto educativo al Referente d'Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- segnala i casi di bullismo e cyber bullismo alla Dirigenza per l'attuazione delle misure di cui alla legge n.71/2017.

Il Docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti;
- potenzia le abilità sociali degli studenti;
- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

I collaboratori scolastici:

- partecipano attivamente alle iniziative messe in atto dall'Istituto per la prevenzione del disagio;
- collaborano fattivamente al mantenimento di un clima relazionale sereno nello svolgimento delle attività di vigilanza.

Le studentesse e gli studenti:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- conoscono il Regolamento d'Istituto
- rispettano il Regolamento d'Istituto e nel caso di violazione dello stesso accettano le relative sanzioni disciplinari.

Segnalazione di casi, procedure e relativi provvedimenti

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo così come previsto dal presente Regolamento.

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico, venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne danno informazione immediata al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate. In caso invece di reato, il Dirigente Scolastico provvederà a sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Prima fase: analisi e valutazione dei fatti denunciati (vedasi scheda allegata "Prima segnalazione")

Azione	Persone coinvolte	Attività
Segnalazione	• Team di gestione dell'emergenza • Genitori • Insegnanti Alunni • Personale A.T.A. e Collaboratori scolastici	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo

Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine (vedasi scheda allegata "Valutazione approfondita")

Azione	Persone coinvolte	Attività
Raccolta di informazioni e valutazione	• Dirigente Scolastico • Referente bullismo • Team antibullismo • Consiglio di classe • Docenti • Personale A.T.A. • Collaboratori Scolastici	Raccolta, verifica e valutazione delle informazioni a cura del "Team di gestione dell'emergenza"

Terza fase: azioni e provvedimenti

Azione	Persone coinvolte	Attività
Interventi educativi	• Dirigente Scolastico • Referente bullismo • Team antibullismo • Consiglio di classe • Docenti • Personale A.T.A. • Collaboratori Scolastici	• Incontri con gli Alunni coinvolti • Interventi/discussione in classe • Informare e coinvolgere i Genitori • Responsabilizzare gli Alunni coinvolti • Ristabilire regole di comportamento in classe
Interventi disciplinari	• Dirigente Scolastico • Consiglio di classe • Consiglio di Istituto • Alunni • Genitori	• Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità • Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo • Attestazione di scuse da parte del bullo in uno o più di un incontro con la vittima • Trasferimento a un'altra classe

Quarta fase: valutazione intervento (scheda di monitoraggio)

Azione	Persone coinvolte	Attività
Valutazione	• Dirigente Scolastico • Consiglio di classe • Referente bullismo • Team di gestione dell'emergenza	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare • Se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante • Se la situazione continua, proseguire con gli interventi

Tabella sinottica Infrazione/Sanzione per i casi di cyber-bullismo

Infrazione	Comportamento sanzionato	Modalità di intervento	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione**
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	Uso del cellulare e di apparecchi elettronici per riprendere e/o registrare componenti della scuola durante le attività didattiche in ambito scolastico e/o in convitto	DS Convocazione del C.d.C. e/o Educatori per valutare la gravità del fatto commesso	C.d.C. e/o Collegio Educatori alla presenza di rappresentanti genitori, alunni, Famiglia interessati, del D.S. e Referente bullismo	1-5 giorni di sospensione
	Pubblicazione di registrazioni audio e/o video in ambito scolastico e/o in convitto lesive della dignità personale			6-15 giorni di sospensione ed eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria
L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...) Questi comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc.	Pubblicazione di registrazioni audio e/o video in ambito scolastico e/o in convitto lesive all'immagine dell'Istituto	DS Convocazione del C.d.C. e/o Educatori per valutare la gravità del fatto commesso	C.d.C. e/o Educatori alla presenza dei rappresentanti dei Genitori, degli Alunni della Famiglia degli interessati, del D.S. e del Referente cyberbullismo	5-10 giorni di sospensione ed eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'alunno utilizza termini lesivi della dignità altrui, tende a colpire volutamente alcuni individui. Tali comportamenti vengono diffusi tramite social	Violenze morali gravi compresi gli insulti e le offese verbali	DS Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso	C.d.C. alla presenza dei rappresentanti dei Genitori, degli Alunni della Famiglia degli interessati, del D.S. e del Referente cyberbullismo	1-3 giorni di sospensione, a secondo la gravità del contesto
	Frasi ingiuriose scritte o divulgate tramite Internet verso i componenti della comunità scolastica o verso l'Istituzione scolastica			2-10 giorni di sospensione, a seconda della gravità del contesto ed eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria
	Atti di bullismo e/o cyber-bullismo di lieve entità			2-5 giorni di sospensione, a seconda della gravità del contesto** In caso di recidiva 5-10 giorni di sospensione
	Atti di bullismo e/o cyber-bullismo di media entità			5-10 giorni di sospensione, a secondo della gravità del contesto. In caso di recidiva 10-15 giorni di sospensione ed eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria
	Gravi atti di bullismo e/o cyberbullismo			10-15 giorni di sospensione, a secondo della gravità del contesto ed eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria. In caso di recidiva 16-30 giorni di sospensione ed eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria

Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.
La sospensione oltre i 15 giorni sarà disposta dal Consiglio di Istituto. Si procederà inoltre alla denuncia alle Autorità competenti e alla attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella comunità scolastica e sociale. Nel caso la famiglia dell'alunno sanzionato non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti si potrà fare una segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di riferimento.

SITOGRAFIA

- Generazioni Connesse: Safer Internet Centre – MIUR – https://www.generazioniconnesse.it/
- Generazioni Connesse – YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCIF82I4VsY_ztRRLT74cu8A
- Piattforma ELISA – MIUR – https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/
- Centro Nazionale di Documentazione sul Cyberbullismo – https://cyberbullismo.wordpress.com/
- Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/garante-infanzia-adolescenza
- Pagine social riguardo i temi del cyberbullismo e della violenza della rete gestite dal *Centro nazionale di documentazione sul cyberbullismo* – *https://www.facebook.com/cyberbullo/(@cyberbullo) e https://twitter.com/bullismonline (@bullismonline)*
- Safer Internet Day 2022 – ll Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, che si celebra il secondo martedì del mese di febbraio. Obiettivo dalla giornata è far riflettere studenti e studentesse sull'uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere utilizzando la rete in modo sicuro e positivo – https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2022